

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI IN CONFORMITÀ ALLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241

Articolo 1 - Tipologia degli interventi

1. Scopo del presente regolamento è quello di stabilire i criteri e le modalità cui l'Università di Foggia si attiene per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa in applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e dei principi comunitari di non discriminazione e trasparenza.
2. Per "concessione di contributi" si intendono le erogazioni di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali dell'Università, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
3. Per "attribuzione di vantaggi economici" si intende l'attribuzione di benefici diversi dalla erogazione di denaro, anche sotto forma di tariffe agevolate per la partecipazione a corsi organizzati dall'Ateneo, fruizione gratuita o agevolata di servizi e di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa.
4. L'Università potrà concedere eccezionalmente altri contributi non ricompresi nei commi precedenti, purché attinenti a circostanze e situazioni e con motivazioni di carattere particolare e non ricorrente, che saranno debitamente vagliate e autorizzate dai competenti organi.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i vantaggi economici attribuiti agli studenti, dottorandi e specializzandi sotto forma di borse di studio, esonero parziale e totale dal pagamento di tasse e contributi e agevolazioni di diversa natura che restano disciplinate dalle disposizioni normative e regolamentari specifiche. Sono altresì esclusi i benefici concessi al personale dipendente di Ateneo sotto forma di benefit, sussidi e simili, disciplinati da specifiche disposizioni normative e regolamentari nonché dalla contrattazione collettiva.

Articolo 2 - Criteri

1. I contributi e i vantaggi economici possono essere concessi in relazione ai seguenti criteri:
 - assenza di contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione universitaria;

- coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente;
- originalità, innovatività, utilità, importanza e rilevanza sociale dell'attività svolta;
- significatività del contributo per l'elevazione del benessere sociale, culturale ed economico della comunità locale e per la valorizzazione dell'immagine della città di Foggia e del suo territorio, con particolare preferenza per le iniziative con incidenza diretta e duratura sul sistema economico del territorio rispetto a quelle con riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- promozione dello sviluppo della cultura, dell'istruzione e della formazione;
- sostegno ai valori educativi dello sport, alla promozione della pratica sportiva, alla promozione di eventi che possano diventare opportunità di sviluppo psico-fisico della collettività;
- promozione dell'attività sportiva per i diversamente abili;
- coerenza tra le finalità perseguite dal beneficiario e quelle istituzionali di Ateneo.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- i contributi che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo;
- erogazione di contributi e concessione di vantaggi economici disciplinate da specifiche disposizioni legislative o regolamentari.

Articolo 3 - Destinatari dei benefici

1. La concessione dei contributi e dei vantaggi economici può essere disposta a favore di:

- pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001;
- associazioni, istituzioni, comitati, organismi culturali, ambientali, sportivo-ricreativi, del volontariato e della cooperazione sociale, caratterizzati da impegno sociale ed umanitario, comunque senza finalità di lucro;
- aziende e società di diritto privato, che rispondano ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento organizzazioni partitiche, loro articolazioni politico-organizzative o associazioni da loro dipendenti e le organizzazioni sindacali o loro emanazioni.

Articolo 4 - Modalità di presentazione dell'istanza

1. I soggetti che richiedono contributi o vantaggi economici devono presentare apposita istanza

all'Università di Foggia, contenente:

- l'indicazione della natura e dello scopo dell'Ente;
- presentazione dettagliata dell'iniziativa e del programma per cui viene richiesto il contributo, contenente tutti gli elementi utili in relazione ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- il contributo o il vantaggio economico richiesto;
- indicazione o esclusione di eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, fondazioni, associazioni o imprese private. In caso affermativo, dovranno essere precisati l'importo del contributo ed il soggetto al quale viene effettuata la richiesta;
- la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria.

2. In caso di richiesta di contributo, l'istanza dovrà altresì contenere:

- l'impegno del soggetto richiedente a predisporre una relazione finale in merito all'utilizzo dello stesso, da trasmettere all'Ateneo entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa;
- l'impegno a restituire il contributo ricevuto, in caso di mancato svolgimento dell'iniziativa per la quale il contributo stesso era stato erogato.

Articolo 5 - Modalità di erogazione dei contributi e dei vantaggi economici

1. Il responsabile del procedimento in relazione al quale viene richiesto il contributo o il vantaggio economico avvia l'istruttoria al fine di sottoporre la richiesta all'approvazione dell'organo competente. In particolare, il responsabile verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri degli uffici eventualmente interessati all'istruttoria dell'istanza. Ove necessario, può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo dell'istanza di cui al presente articolo fissando, per la presentazione della relativa documentazione, un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. Ove ritenuto necessario anche in relazione all'entità del contributo richiesto, il responsabile del procedimento effettuerà tutti i controlli volti a verificare la posizione del richiedente e degli amministratori dello stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: esistenza di procedure fallimentari, procedimenti penali in corso ecc.).
3. La concessione ed erogazione dei contributi e dei vantaggi economici vengono autorizzate dal consiglio di amministrazione.

Articolo 6 - Rapporti e responsabilità – esclusioni

1. L'Ateneo resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi tra i richiedenti ed eventuali soggetti terzi che risultino coinvolti nell'iniziativa, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.

Articolo 7 – Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. L'erogazione dei contributi è disposta a presentazione di relazione consuntiva, contenente:
 - attestazione circa la regolare ed effettiva realizzazione dell'iniziativa finanziata e sui risultati conseguiti;
 - rendiconto economico dell'iniziativa con consuntivo dettagliato delle spese sostenute e delle eventuali entrate.
2. Al rendiconto economico devono essere allegati:
 - o documenti attestanti le spese sostenute;
 - o dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro;
 - o DURC o certificazione di esenzione dalla presentazione.
3. La liquidazione del contributo è disposta previa istruttoria finalizzata alla verifica dell'effettivo svolgimento dell'iniziativa e dell'ammissibilità delle spese rendicontate.
4. Solo in caso di iniziative di particolare interesse e peculiarità e su esplicita e motivata richiesta da parte del soggetto richiedente, potrà essere erogato un anticipo pari al:
 - il 50% del contributo previsto, mediante apposito provvedimento di concessione;
5. La rendicontazione è il processo di consuntivazione delle spese effettivamente e definitivamente sostenute dal soggetto che percepisce contributi pubblici; essa è finalizzata a dimostrare, oltre alla correttezza delle procedure di spesa, anche "l'utilità" delle stesse per il soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso alla concessione del contributo.
6. la residua parte a presentazione di relazione consuntiva dell'attività e delle spese, debitamente documentate, accompagnata dal rendiconto sulla destinazione del contributo provinciale.
7. La corresponsione del beneficio, in ogni caso,
 - a) non potrà essere superiore al 75% del costo complessivo dell'iniziativa;

- b) non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale del beneficio concesso;
 - c) non potrà eccedere la misura del disavanzo dell'iniziativa risultante dalla rendicontazione presentata dal richiedente a iniziativa conclusa.
8. Qualora la rendicontazione delle spese risulti inferiore a quanto approvato, il contributo verrà riparametrato in misura proporzionale alle spese stesse. La riparametrazione non opera qualora la diminuzione delle spese sia inferiore al 20% rispetto a quelle dichiarate in fase di presentazione della domanda, purché la quota di contribuzione della Provincia non superi la soglia del 75%.
9. Il soggetto beneficiario può, in casi straordinari, e per motivate e comprovate esigenze, ottenuta la concessione del contributo, chiedere una rimodulazione del budget al fine di tener conto delle mutate esigenze dell'iniziativa. L'eventuale approvazione è rimessa agli organi competenti.

Articolo 8 – Tipologia di spese ammissibili

1. Sono ammesse al contributo esclusivamente le spese direttamente e strettamente imputabili all'iniziativa, al progetto o all'attività, documentabili attraverso fatture o documenti equipollenti intestati al beneficiario del contributo.
2. Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere:
 - necessari per l'attuazione del progetto, previsti nel budget e rispondere ai principi di buona gestione finanziaria e soprattutto di razionalità e di rapporto costi/benefici;
 - generati durante la durata del progetto e imputabili all'anno di assegnazione del contributo;
 - effettivamente sostenuti dal beneficiario e registrati nella contabilità del beneficiario conformemente ai principi contabili;
 - identificabili e controllabili e attestati da documenti giustificativi originali.
3. Non sono ammesse tra le spese rendicontabili quelle relative a:
 - investimenti e acquisti di attrezzature, se non strettamente necessari per la realizzazione dell'iniziativa/progetto la cui utilità si esaurisce nell'ambito e nella durata dell'evento;
 - spese per gestione ordinaria;
 - le spese non direttamente sostenute dal soggetto richiedente il contributo.

4. Le spese di personale dipendente, di ospitalità, rappresentanza o simili (quali ad esempio pernottamento ospiti, pranzi...) devono essere finanziate nell'ambito del bilancio dell'ente/associazione o del budget della manifestazione, senza oneri per 'Università. Tali spese potranno essere rendicontate nella relativa quota di cofinanziamento, ma resteranno a carico dell'ente richiedente.
5. L'intervento dell'Università di Foggia non può essere concesso per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie di enti pubblici o privati o di associazioni.

Articolo 9 – Controlli e decadenza dal contributo

1. I controlli amministrativi e relativi al possesso dei requisiti ai sensi del DPR 445/2000 sono effettuati, nel rispetto dell'autonomia dei singoli beneficiari, tramite il personale dipendente dei Settori o Servizi competenti per materia.
2. In caso di rilevate irregolarità, carenze documentali, incongruenze e difformità rispetto a quanto previsto, concesso e rendicontato, a seguito di apposita richiesta di integrazione rimasta senza esito, entro il termine fissato, è dichiarata, con apposito atto dirigenziale la decadenza, parziale o totale, dal contributo concesso.
3. La decadenza può essere, altresì, dichiarata, per sopravvenienza, anche dopo l'erogazione del saldo, con onere di recupero di quanto indebitamente percepito, anche a valere su altre e diverse somme spettanti all'interessato.
4. I soggetti assegnatari delle provvidenze di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. non sia stata realizzata l'iniziativa o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
 - b. non venga presentato la rendicontazione;
 - c. siano intervenute sostanziali modifiche del programma non precedentemente approvate;
 - d. qualora dai controlli emerga la non veridicità di dichiarazioni sulla base delle quali è stato emanato il provvedimento di concessione.
5. Qualora l'Università di Foggia risulti creditrice a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari, all'atto dell'erogazione del contributo non sarà erogato il corrispondente importo fino alla concorrenza dell'ammontare del credito accertato dall'Amministrazione.

Articolo 10- Concessione in uso gratuito di beni immobili

1. La concessione in uso gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di gestione (utenze, pulizia, ecc.) anche in termini forfettari, di beni immobili di proprietà ovvero nella disponibilità dell'università può essere disposta a favore dei soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento a condizione che le finalità perseguite dal beneficiario rientrino tra quelle istituzionali universitarie e per iniziative patrocinate dall'Ateneo, previa verifica della compatibilità finanziaria e gestionale dell'atto dispositivo. In caso di possibile concorso, attuale o potenziale, di più interessati alla concessione del beneficio, l'Università potrà dare evidenza pubblica alla disponibilità del beneficio stesso nelle forme che riterrà più opportune quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la raccolta di manifestazioni di interesse e/o richieste attraverso la pubblicazione di un avviso finalizzato sul proprio profilo istituzionale.
2. La concessione è disposta dal Consiglio di Amministrazione in base allo schema di contratto allegato al presente regolamento. È fatto divieto assoluto di sub concessione.
3. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il bene esclusivamente per l'uso e le finalità previste, nel rispetto delle specifiche norme regolamentari.

Articolo 11 - Amministrazione trasparente

1. L'Ateneo, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, provvede a pubblicare sul proprio sito internet, con apposito link nella sezione "Amministrazione trasparente", il riconoscimento e la revoca dei contributi o vantaggi economici di cui all'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati.
2. La pubblicazione, per le finalità di cui al presente regolamento, conterrà gli elementi previsti dalla legge in vigore.

Articolo 12 - Visibilità al contributo universitario e promozione delle iniziative finanziate

1. Al fine di garantire opportuna visibilità al contributo dell'Ateneo, è necessario, pena la possibilità di revoca dello stesso, inserire nel materiale promozionale prodotto il logo dell'Università di Foggia con la dicitura "con il contributo di".
2. Il layout del materiale promozionale e ogni forma di pubblicazione che coinvolga l'Ateneo dovrà ricevere l'approvazione preventiva da parte degli uffici competenti. Le iniziative finanziate potranno inoltre, previa richiesta e accordo con gli uffici competenti, essere promosse attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale dell'ente (sito, newsletter, ecc.) per dare loro la massima visibilità e pubblicizzazione.

3. I criteri di cui sopra si applicano a tutte le forme di intervento previste all'art. 2 del presente regolamento.

Articolo 13 - Pubblicazione, emanazione ed entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla data del Decreto Rettorale di emanazione.
2. L'Ateneo provvederà alla pubblicazione del presente regolamento ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

CONTRATTO DI COMODATO D'USO

TRA

_____ con sede in _____, nella persona _____ in
qualità di _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, domiciliato per la
sua carica presso la sede sociale (Comodatario)

E

l'Università degli Studi di Foggia con sede in Foggia nella persona del Rettore, Prof.
Lorenzo Lo Muzio, nato Foggia il _____ (CF _____),
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo (Comodante);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Foggia;

VISTA la delibera di autorizzazione alla stipula del presente contratto resa dal
Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Foggia nella seduta
del 25.09.2024;

VISTA *la richiesta di concessione in comodato di locali di proprietà dell'Università di
Foggia pervenuta dal Comodatario [da adeguare in base alla effettiva
documentazione disponibile e all'eventuale presenza di un atto deliberativo
del richiedente adottato secondo l'ordinamento di appartenenza]*

CONSIDERATO _____ che le finalità istituzionali generali del Comodatario e quelle
specifiche per le quali è richiesta la concessione dei locali della Comodante
sono conformi alla missione pubblica istituzionale dell'Università e che la
concessione in comodato dei locali è altresì compatibile con l'assetto
finanziario e gestionale dell'Università, come attestato dal Consiglio di
Amministrazione con la deliberazione summenzionata

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Foggia svolge attività nel campo *[inserire informazioni]*

congrue rispetto alle finalità per le quali viene chiesto e concesso il comodato all'ente esterno];

– _____ svolge attività dirette a *[inserire informazioni congrue rispetto alle finalità per le quali viene chiesto e concesso il comodato all'ente esterno];*

– il Comodatario, pertanto, persegue finalità sociali coerenti con la missione istituzionale dell'Università per quanto concerne *[precisare]*

– l'Università degli Studi di Foggia è proprietaria di un immobile sito nel Comune di _____, Via _____ 1, accatastato al Foglio di Mappa _____ particella _____ sub _____ categoria _____ classe _____ ;

TUTTO CIO' PREMESSO, CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA LE PARTI
COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSE

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 – IMPEGNI DELLE PARTI

L'Università degli Studi di Foggia si impegna a concedere in comodato d'uso _____ come da planimetria allegata (Allegato A),
che consentano lo svolgimento delle attività _____ del Comodatario.

Art. 3 – DURATA E IMMISSIONE NEL POSSESSO

Il presente Contratto ha durata di _____ anni, rinnovabile. Le Parti potranno non rinnovare il contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 3 mesi prima della scadenza. Le Parti potranno recedere dal presente Contratto anche anticipatamente mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il Comodatario è tenuto a custodire e a conservare l'immobile oggetto del comodato

con la diligenza del buon padre di famiglia e può servirsene per l'uso e le finalità determinate dal presente contratto. Il Comodatario, senza il consenso del comodante, non può cedere, neppure temporaneamente, l'uso di tale immobile a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL COMODANTE

I locali dell'immobile oggetto del comodato devono essere opportunamente attrezzati dal Comodante in modo da renderli idonei all'uso convenuto. Il Comodante deve consentire al Comodatario l'uso dei locali oggetto del presente contratto per i fini convenuti.

Art. 6 – SPESE DI GESTIONE

Il Comodatario, ai sensi dell'art. 1808 C.C., non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi dell'immobile. Egli però ha diritto ad essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti. Il Comodatario può realizzare eventuali interventi, non finalizzati alla conservazione dell'immobile, solo nel caso fossero ritenuti strettamente necessari all'esecuzione delle attività didattiche e dietro esplicito assenso e conseguente autorizzazione da parte del Comodante. Ove non convenuto diversamente, tramite accordo specifico, il costo di tali interventi è a carico del Comodatario.

Sono a carico del Comodatario, inoltre, le spese ordinarie di manutenzione e di gestione della porzione di immobile concesso in comodato (climatizzazione e utenze elettrica e idrica): queste sono rimborsate in misura proporzionale alla percentuale di superficie occupata rispetto a quella totale dell'immobile. L'effettivo importo delle spese da rimborsare sarà definito annualmente con separata intesa tra le parti in base ai costi effettivi sostenuti dall'Università di Foggia, come da risultanze dei relativi

documenti contabili.

Art. 7 – RESPONSABILITÀ

Il Comodatario si obbliga a tenere il Comodante sollevato da qualunque responsabilità derivante da eventuali danni alla proprietà, alle persone e alle cose, che potessero derivare a seguito dell'esercizio degli impianti del Comodatario, rinunciando il Comodatario medesimo a qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo a tale riguardo. Nessuna responsabilità, inoltre, viene assunta per parte del Comodatario in merito a qualsivoglia molestia, reclamo od azione da parte di terzi in dipendenza del comodato di cui trattasi.

Art. 8 – NORME TRANSITORIE

Per quanto non specificato nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile in materia di comodato.

Art. 9 – TUTELA DEI DATI

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo e scientifico di cui le Parti dovessero entrare in possesso nello svolgimento di quanto previsto dal presente Contratto, dovranno essere considerati strettamente riservati e, pertanto, le Parti non ne potranno far uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Contratto.

Art. 10 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, è competente, in via esclusiva, il Foro di Foggia.

Art. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

La registrazione del presente contratto avviene secondo le norme vigenti.

Le spese di registrazione del presente contratto gravano su entrambe le parti nella misura del 50%.

Di tutto quanto esposto sopra le parti ne dichiarano il contenuto conforme alle loro
volontà, lo approvano e lo sottoscrivono digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.
82/2005.

- *firme* -

BOZZA